

**DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA PER  
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI  
ALIMENTI, BEVANDE FREDDE/CALDE E ACQUA DA RETE A MEZZO  
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LE SEDI  
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE**

ABBREVIAZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
1. PREMESSE.....	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	4
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	4
2.2 Chiarimenti.....	4
2.3 Comunicazioni.....	5
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO A BASE DI GARA.....	5
4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI.....	6
4.1 Durata, rinnovo e opzioni.....	6
4.2 MODIFICHE.....	6
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	6
6. REQUISITI GENERALI.....	8
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	8
7.1 Requisiti di idoneità.....	8
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	8
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	9
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	9
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	10
8. AVVALIMENTO.....	10
9. SUBAPPALTO.....	11
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	11
11. SOPRALLUOGO.....	13
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	13
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	14
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	15
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	16
15.1 Domanda di partecipazione.....	16
15.2 Documento di gara unico europeo.....	17
15.3 DICHIARAZIONI integrative e documentazione a corredo.....	18
16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE B – OFFERTA TECNICA.....	22
17. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE C – OFFERTA ECONOMICA.....	22
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	23
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	23
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	24
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	25
18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi.....	25
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	26
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	27
21. APERTURA DELLE BUSTE 'B' E 'C' – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	27
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	28
23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	28
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	30
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	30

## ABBREVIAZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Disciplinare e i suoi allegati contengono i riferimenti normativi e le abbreviazioni che di seguito si riportano.

Stazione appaltante	Università degli Studi Roma Tre
R.U.P.	Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice
A.N.A.C.	Autorità Nazionale Anticorruzione, già Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
C.I.G.	Codice Identificativo Gara, di cui alla Deliberazione dell'A.N.A.C. del numero 1174 del 19 dicembre 2018 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019
AVCpass	Authority Virtual Company Passport, servizio realizzato dall'A.N.A.C. per la verifica del possesso dei requisiti da parte degli operatori economici ai sensi della Deliberazione dell'A.N.A.C. del 20 dicembre 2012, n. 111, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013
PASSOE	Documento che attesta che l'operatore economico concorrente può essere verificato tramite AVCpass, ai sensi della Deliberazione dell'A.N.A.C. del 20 dicembre 2012, n. 111, con le modificazioni assunte con la Deliberazione n. 157 del 17.2.2016
P.E.C.	Posta elettronica certificata, ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3"
Piattaforma telematica	Sistema informatico accessibile attraverso il portale all'indirizzo <a href="https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_uniroma3">https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_uniroma3</a> , attraverso il quale, verranno gestite le fasi di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni e comunicazioni.
Profilo del committente	Sito informatico della stazione appaltante presso il quale sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal Codice, accessibile all'indirizzo: <a href="http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c">http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c</a>
Codice	Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"
Linee guida ANAC n. 2	Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile, n. 50 "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con deliberazione n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 424 del 2 maggio 2018
Linee guida ANAC n. 3	Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017
Linee guida ANAC n. 6	Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice", approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con deliberazione n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017
R.D. 16 marzo 1942, n. 267	Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"
D.P.R. 642/1972	Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche e integrazioni
L. 241/1990	Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modifiche e integrazioni
D.P.R. 445/2000	Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni
D.lgs. 165/2001	Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 196/2003	Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", aggiornato con il d.lgs. 101/2018 e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 82/2005	Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni
L. 266/2005	Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2006), e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 81/2008	Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
L. 136/2010	Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 159/2011	Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni
D. Interministeriale 10 novembre 2011	Decreto del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministro per la Semplificazione normativa del 10 novembre 2011, "Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"
Delibera 157/2016	Deliberazione ANAC 157 del 17 febbraio 2016 "Attuazione dell'art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a) della Legge 35 del 2012 – Aggiornamento della Deliberazione 20 dicembre 2012, n. 111"
Regolamento (UE) 2016/679	Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
Circolare 3/2016	Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016, n. 3 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016"
D.M. 2 dicembre 2016	Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50 del 2016"
L. 124/2017	Legge 4 agosto 2017 n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza"
D.M. 31/2018	Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31 "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50"

### 1. PREMESSE

Con determina a contrarre assunta con decreto del Direttore generale in data 10.10.2019 Rep 1750 prot. 85325, questa Stazione appaltante ha disposto di affidare la concessione del servizio di somministrazione di alimenti, bevande fredde/calde e acqua da rete a mezzo distributori automatici da installare presso le proprie sedi.

Ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (di seguito: "Codice"), alla presente procedura si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte I e nella

Parte II del Codice stesso, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle offerte, alle modalità di esecuzione.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 e 173 del Codice

Il luogo di svolgimento del servizio è presso le sedi della stazione appaltante elencate nell'Art. 3 del Capitolato speciale d'oneri. Codice NUTS: ITE43.

## **CIG 8061454A48**

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'arch. Francesca Lavaggi.

Si precisa che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 40, comma 2, dell'art. 52 e dell'art. 58 del Codice, la presente gara verrà espletata con modalità telematica, mediante la Piattaforma telematica della Stazione appaltante accessibile all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_uniroma3](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_uniroma3), attraverso la quale verranno gestite le fasi di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione, e gli scambi di informazioni e comunicazioni con gli operatori economici, come meglio specificato nel Disciplinare telematico, che integra il presente Disciplinare di gara e al quale gli operatori economici dovranno attenersi scrupolosamente.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati (Allegati "A", "B", "C", "D");
- 3) Disciplinare telematico;
- 4) DUVRI;
- 5) Capitolato speciale d'oneri e relativi allegati (Allegato 1 "Planimetrie" e Allegato 2 "Elenco dei prodotti base e relativi prezzi unitari massimi");
- 6) Schema di contratto.

Tutta la documentazione di gara è accessibile, consultabile e scaricabile dalla Piattaforma telematica, nella sezione *"Elenco bandi e avvisi in corso"*.

### **2.2 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente mediante la Piattaforma telematica, nell'apposita area *"Chiarimenti"*, richiamando la presente procedura, entro la data riportata al Punto VI.3), lettera B) del Bando di gara.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, anche in un'unica soluzione mediante pubblicazione in forma anonima, tramite Piattaforma telematica nella sezione *"Chiarimenti"*.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Attraverso l'area *"Chiarimenti"* della Piattaforma telematica saranno, altresì, notificate eventuali comunicazioni agli operatori economici in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, eventuali comunicazioni di carattere generale. Rimane a carico degli operatori

economici interessati l'onere di monitorare la Piattaforma telematica per verificare la presenza di eventuali comunicazioni della Stazione appaltante.

Per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell'offerta, gli operatori economici dovranno utilizzare unicamente i recapiti di assistenza agli utenti forniti dal gestore della Piattaforma informatica, riportati nel Disciplinare telematico.

### 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC - o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica - da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice o altre comunicazioni di carattere individuale.

Salvo quanto disposto nel **Paragrafo 2.2** del presente disciplinare, tutte le comunicazioni individuali tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: [contratti.evidenza.pubblica@ateneo.uniroma3.it](mailto:contratti.evidenza.pubblica@ateneo.uniroma3.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti in sede di registrazione alla Piattaforma telematica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

Oggetto della concessione è il servizio di distribuzione di bevande calde e fredde e acqua di rete e di prodotti alimentari vari a mezzo di distributori automatici, da installare presso gli spazi a tal fine messi a disposizione dalla stazione appaltante.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1 del Codice, si precisa che la concessione è costituita da un unico lotto, poiché si ritiene preferibile attribuire i servizi concessi ad un unico operatore economico qualificato, al fine di assicurare il coordinamento tecnico ed organizzativo delle attività correlate ai servizi stessi e garantire l'uniformità qualitativa dei prodotti offerti in tutte le sedi universitarie ove i distributori andranno collocati.

Il valore della concessione è stimato, ai sensi dell'art. 167, comma 1 del Codice, in relazione al fatturato totale previsto per l'intera durata massima del contratto (sei anni, ove la Stazione appaltante si avvalga della facoltà di rinnovo, come riportato al **Paragrafo 4.1**), che ammonta a **€ 2.160.000,00 oltre IVA**. Tale importo è stato stimato applicando al dato pregresso rilevato nel corso dell'ultima annualità dell'attuale concessione (€ 450.000,00 oltre IVA circa, nel periodo dall'1 luglio 2018 al 30 giugno 2019) una riduzione del 20%, prevedibile in considerazione della sopravvenuta esclusione dalla vendita di tutte le bevande in bottiglia di plastica. Tale importo non deve considerarsi in alcun modo vincolante per l'Università, avendo carattere meramente presuntivo. L'importo effettivo del fatturato sarà determinato in relazione ai servizi realmente erogati nel corso dell'esecuzione del contratto e il Concessionario non avrà diritto ad alcun tipo di rimborso o indennità in caso di mancato raggiungimento dell'importo di fatturato così previsto.

Il Concessionario è tenuto a versare alla stazione appaltante un canone, soggetto a rialzo da offrire in sede di gara, che ammonta a **€ 150.000,00 annui**, per un totale, riferito alla durata contrattuale massima di sei anni, di **€ 900.000,00**. Il canone di concessione non è soggetto a IVA.

Al solo fine di rendere possibile la corretta determinazione del canone da parte del concorrente, si precisa che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze che il Concessionario dovrà sostenere (a proprio esclusivo carico) è stato stimato in **€ 1.500,00 oltre IVA**, per l'intera durata massima contrattuale di sei anni.

Il Concessionario dovrà, altresì, provvedere al rimborso dell'importo forfettario di **€ 15,00 al mese per ciascun distributore** (per un totale, calcolato per 100 distributori, di € 18.000,00 annuali e di € 108.000,00 per la durata massima di sei anni), a ristoro delle spese sostenute dalla stazione appaltante per i consumi elettrici.

## **4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI**

### **4.1 DURATA, RINNOVO E OPZIONI**

La concessione ha una durata di **tre anni** dalla data del *Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio* di cui all'Art. 7 del Capitolato speciale.

L'Ateneo si riserva fin d'ora la facoltà di rinnovare il contratto **fino ad un massimo di altri tre anni (per una durata totale massima, quindi, di sei anni)**, con comunicazione formale al Concessionario notificata almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale. In tal caso il Concessionario ha l'obbligo di accettare la prosecuzione del rapporto contrattuale alle medesime condizioni vigenti. Il rinnovo è subordinato all'accertamento da parte del RUP che il servizio si sia svolto con regolarità, in assenza di qualsivoglia contenzioso e nel rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato speciale d'oneri, con particolare riferimento alle disposizioni relative al pagamento dei canoni, alla pulizia e igiene delle macchine, alla raccolta dei rifiuti e alle limitazioni nell'utilizzo di involucri di plastica.

Alla scadenza della concessione la stazione appaltante potrà richiedere la prosecuzione del servizio per il tempo strettamente necessario a completare le procedure per l'individuazione di un nuovo concessionario, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. Il Concessionario è tenuto ad aderire alla richiesta e alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni previsti Capitolato speciale d'oneri.

### **4.2 MODIFICHE**

Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà, in relazione all'eventuale variazione delle esigenze dell'utenza o di sopravvenute modifiche al proprio patrimonio immobiliare, di modificare in aumento o in diminuzione il numero dei distributori nel corso della durata della concessione, **nel limite massimo di 20 distributori** indipendentemente dalla tipologia (distributori di prodotti caldi o prodotti freddi o di acqua da rete idrica). In caso di variazioni, il Concessionario dovrà comunque eseguire il servizio alle medesime condizioni previste dal Capitolato speciale, salva la rimodulazione del canone con le modalità di indicate nell'Art. 5 del Capitolato stesso.

## **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

La partecipazione alla presente procedura, svolta in modalità telematica è aperta, previo accreditamento sulla Piattaforma telematica della Stazione appaltante, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata nel Disciplinare tecnico, nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). È altresì obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante dell'operatore economico che intenda partecipare – di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (già

DigitPA), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, "aggregazione di imprese di rete").

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157/2016.

Ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, si precisa che **la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice sarà condotta sull'aggiudicatario conformemente a quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 6.**

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

**a) Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione al registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per l'eventuale comprova del requisito la stazione appaltante acquisirà d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

**b) Fatturato generale annuo** relativo a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2016/2017/2018), di almeno **€ 200.000,00 (duecentomila/00)** IVA esclusa. Ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, si precisa che tale requisito è richiesto al fine di garantire alla stazione appaltante la partecipazione di operatori economici in grado di sostenere l'onere economico del pagamento del canone di concessione.



Per l'eventuale comprova del requisito, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, la stazione appaltante richiederà:

- per le società di capitali, i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze eventualmente richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

### **7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

**c) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:** il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio dalla data di pubblicazione della presente gara (2016/2017/2018) almeno un servizio analogo a quello oggetto della presente concessione (cd. servizio "di punta"), presso strutture pubbliche o private ubicate nel territorio nazionale, che prevedesse **l'installazione e la gestione di distributori automatici in numero non inferiore a 100**.

Per l'eventuale comprova del requisito, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, la stazione appaltante richiederà:

- In caso di distributori installati presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici, originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- In caso di distributori installati presso committenti privati, originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, oppure mediante copia conforme dei contratti e delle relative fatture emesse.

### **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila, che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **Paragrafo 7.1, lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo al fatturato generale minimo annuo** di cui al precedente **Paragrafo 7.2, lett. b)**, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE nel complesso. Il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo all'esecuzione del servizio "di punta" di cui al precedente **Paragrafo 7.3, lett. c)** non è frazionabile e deve essere posseduto per intero dalla mandataria.

## **7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **Paragrafo 7.1, lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al **Paragrafo 7.2, lett. b)**, e al **Paragrafo 7.3, lett. c)**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice (*consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane*), direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice (*consorzi stabili*), dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al **Paragrafo 6** e di idoneità professionale di cui al **Paragrafo 7.1**.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati ai **Paragrafi 15.2 e 15.3**.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria sia il concorrente che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al **Paragrafo 2.3**, al concorrente

la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti relativi all'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

**Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.**

## 9. SUBAPPALTO

Non sono ammessi il subappalto o la sub-concessione del servizio.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore complessivo posto a base di gara del canone di concessione e, precisamente, di importo pari a **€ 18.000,00 (diciottomila/00)**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso **Banco BPM, dip. 1067 Roma Agenzia 7, IBAN: IT85W 05034 03207 000000300000**;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme agli schemi tipo 1.1 e 1.1.1 approvati con D.M. 31/2018;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva è sanabile, mediante soccorso istruttorio, solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

## 11. SOPRALLUOGO

Ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, si precisa che è necessario che le offerte vengano formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

Il sopralluogo potrà essere effettuato autonomamente dai concorrenti, senza la presenza del RUP o di altre figure delegate, dal momento che tutte le collocazioni individuate nell'elenco di cui all'Art. 3 del Capitolato speciale sono liberamente accessibili al pubblico. Il sopralluogo dovrà svolgersi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- I concorrenti dovranno effettuare il sopralluogo durante il normale periodo di apertura delle sedi;
- In alcun modo durante il sopralluogo dovranno essere intralciate le attività universitarie;
- Non è necessario il possesso di alcuna legittimazione a partecipare al sopralluogo (deleghe, procure ecc.), fermo restando che, per ragioni di sicurezza, il personale o gli addetti alla sorveglianza della stazione appaltante potranno in ogni momento richiedere a coloro che visitino i propri locali di qualificarsi e rilasciare le proprie generalità;
- In occasione del sopralluogo non sarà rilasciata alcun tipo di documentazione di gara né informazioni relative a quest'ultima; eventuali chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente secondo le modalità specificate al **Paragrafo 2.2** del presente Disciplinare.

L'effettuazione del sopralluogo dovrà essere attestata dai concorrenti sottoscrivendo l'apposita dichiarazione contenuta nell'Istanza di ammissione alla gara di cui al **Paragrafo 15.1** del presente Disciplinare.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 140,00 (centoquaranta/00)**, secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "*Contributi in sede di gara*", e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La Piattaforma telematica attraverso la quale sono gestite le operazioni di gara assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o integrazioni sui documenti d'offerta inviati, garantisce l'attestazione e il tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema, quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge, come esplicitato nel Disciplinare telematico.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sulla Piattaforma informatica e abilitarsi alla presente gara seguendo le istruzioni riportate nel Disciplinare telematico.

Gli operatori economici abilitati dovranno presentare le offerte esclusivamente tramite la Piattaforma telematica, all'interno della sezione dedicata alla presente gara, depositando sul sistema:

- A. i documenti virtualmente contenuti nella busta "A - Documentazione amministrativa", di cui al **Paragrafo 15** del presente Disciplinare, nella sezione denominata "Documentazione di gara-Amministrativa";
- B. i documenti virtualmente contenuti nella busta "B - Offerta tecnica", di cui al **Paragrafo 16** del presente Disciplinare, nella sezione denominata "Documentazione di gara-Tecnica";
- C. i documenti virtualmente contenuti nella busta "C - Offerta economica", di cui al **Paragrafo 17** del presente Disciplinare, nella sezione denominata "Offerta Economica".

A tal fine, gli operatori economici dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni tecniche riportate nel Disciplinare telematico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. In particolare, **tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore, con le modalità indicate nel Disciplinare tecnico.**

La domanda di partecipazione contenente le dichiarazioni integrative al DGUE, nonché le dichiarazioni delle eventuali imprese ausiliarie potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla Stazione appaltante e messi a disposizione sulla Piattaforma telematica (Allegati "A", "C", "D").

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti virtualmente contenuti nella busta “A - Documentazione amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte nel Punto IV.2.2) del Bando, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma telematica e, oltre a non essere più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro. Allo scadere del termine fissato non sarà più consentito inserire offerte sulla Piattaforma telematica.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. PassOE o ricevuta del contributo ANAC) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa (virtualmente contenuta nella busta “A”), è costituita dalla domanda di partecipazione e dalle relative dichiarazioni integrative, dal DGUE elettronico, nonché dalla documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, come di seguito indicato.

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente dall'operatore economico e depositati telematicamente sulla Piattaforma telematica come descritto nel Disciplinare tecnico.

Resta a carico dell'operatore economico l'onere di verificare il contenuto di ciascun documento prima del caricamento sulla Piattaforma telematica.

### 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato “A – Domanda di partecipazione” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Poiché la domanda di partecipazione deve esser redatta in bollo nella misura fissa di € 16,00 (sedici/00), ai sensi dell'art. 3, comma 1, parte prima, della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, l'operatore economico dovrà allegare la prova del relativo pagamento. A tal fine l'operatore economico potrà, alternativamente:

- acquistare la marca da bollo da euro 16,00, inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione e allegare la scansione del contrassegno in formato .pdf, avendo cura di annullare e conservare l'originale, come indicato dall'art. 3, comma 2, del D. Interministeriale 10 novembre 2011;
- effettuare il pagamento tramite il Modulo “F23” dell'Agenzia delle Entrate (a tal fine si seguano le istruzioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate) e allegare copia della scansione in formato .pdf della ricevuta di versamento.

In caso di assenza di versamento, le domande saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma i concorrenti saranno segnalati agli Organi competenti per la regolarizzazione fiscale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 642/1972.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

**La domanda è sottoscritta:**

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, **dal legale rappresentante della mandataria/capofila.**
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, **dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;**
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;



- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.
- a) In caso di firma da parte di un procuratore, il concorrente allega alla domanda di partecipazione la relativa procura.

## 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato alla Circolare 3/2016, reperibile in formato elettronico sulla Piattaforma telematica nella sezione relativa alla presente gara denominata "DGUE", secondo quanto di seguito indicato.

### Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1. DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al **Paragrafo 15.3.1**;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che **devono essere dettagliatamente descritte**, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
5. PASSOE dell'ausiliaria;

**Non è ammesso il ricorso al subappalto e, pertanto, non dovrà essere compilata la sezione D.**

### Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal **Paragrafo 6** del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE deve allegare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice, come previsto al **Paragrafo 15.3.1, n. 1** del

presente Disciplinare. La dichiarazione può essere resa anche compilando l'apposita sezione della Domanda di partecipazione nell'Allegato "A" al Disciplinare.

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui **Paragrafo 7.1** del presente Disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al **Paragrafo 7.2** del presente Disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al **Paragrafo 7.3** del presente Disciplinare;
- d) la sezione D non deve essere compilata, poiché non sono richiesti requisiti relativi ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE è firmato digitalmente** con le modalità indicate nel Disciplinare tecnico, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.

### **15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

#### **15.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, oppure indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal *Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre* consultabile sul sito web istituzionale della Stazione appaltante alla pagina: [http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti\\_gene](http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

***Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:***

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai quali inviare le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;
8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia di **tutta** la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione **dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata** ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

**Le dichiarazioni integrative sono firmate digitalmente:**

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

**Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai numeri da 1 a 10;

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
  - ✓ dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai numeri **da 1 a 10**;
  - ✓ da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); **n. 5** (codice di comportamento); **n. 6** (operatori non residenti); **n. 9** (privacy) e, ove pertinente, **n. 10** (concordato preventivo).

La rete di cui al **Paragrafo 5, lettere a), b), c)** del presente Disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

**Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria** con riferimento al **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); **n. 5** (codice di comportamento); **n. 6** (operatori non residenti); **n. 9** (privacy) e, ove pertinente, **n. 10** (concordato preventivo);

**Le dichiarazioni di cui ai numeri da 1 a 10, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, redatta sul modello "Allegato A", debitamente compilate e firmate digitalmente dagli operatori dichiaranti.**

### 15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

11. *(in caso di sottoscrizione da parte di procuratori speciali)* copia della procura;
12. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
13. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
14. ***Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria di cui al Paragrafo 10 in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:*** copia conforme della documentazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

### 15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente Paragrafo sono firmate digitalmente secondo le modalità di cui al **Paragrafo 15.1.**

***Per i raggruppamenti temporanei già costituiti***

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

***Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti***

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

***Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti***

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

## **Per le aggregazioni di rete**

### **I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

### **II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

### **III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):**

- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente **Paragrafo 15.3.3.** potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, redatta sul modello "Allegato A".

## 16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE B – OFFERTA TECNICA

La busta virtuale "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i documenti di seguito indicati.

**Scheda di offerta tecnica** compilata sul modello Allegato "D", al presente disciplinare di gara, riportante espressamente le informazioni necessarie alla valutazione dell'offerta in base ai criteri esposti al **Paragrafo 18.1.**

La Scheda di offerta tecnica è suddivisa in sezioni, corrispondenti ai singoli criteri previsti dal **Paragrafo 18.1.** Con riferimento al criterio "C.2 - Igiene e sanificazione", al criterio "C.3 - Proposte migliorative", al criterio "C.4 – Soluzioni ecosostenibili", il concorrente dovrà esporre le proprie proposte allegando alla Scheda di offerta tecnica una breve relazione per ciascun criterio. Ogni relazione dovrà essere costituita da un numero massimo di **10 facciate, comprensive di eventuali fotografie, disegni e allegati tecnici**, numerate in ordine progressivo; nella numerazione non si deve tener conto di eventuali copertine, frontespizi, indici o sommari. Qualora le relazioni allegate non rispettino il numero massimo di facciate sopra prescritto, la Commissione non terrà conto, ai fini dell'attribuzione del punteggio al relativo criterio, del contenuto delle eventuali facciate che eccedano il numero massimo.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato speciale, nel rispetto dei principi di cui all'art. 68 del Codice, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al **Paragrafo 15.1.**

## 17. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE C – OFFERTA ECONOMICA

Il contenuto virtuale della busta virtuale "C – Offerta economica" è costituito sia da un *form* da compilare *on line* da parte del concorrente direttamente sulla Piattaforma telematica, nella sezione "Offerta economica", secondo le modalità esplicitate nel Disciplinare telematico, che dal Piano economico finanziario, da allegare secondo le modalità esplicitate nel Disciplinare telematico.

Nel *form* da compilare *on line*, nei campi relativi all'offerta economica, il concorrente deve inserire:

- a) Il valore numerico del **rialzo percentuale rispetto all'importo annuo del canone di concessione posto a base di gara (€ 150.000,00)**. Il rialzo deve essere espresso con un massimo di due cifre decimali.
- b) Il valore numerico dei costi aziendali relativi all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
- c) Il valore numerico dei propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Sia i costi della manodopera che quelli della sicurezza non sono oggetto di valutazione né di attribuzione di punteggio, ma dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione.

Il Documento di offerta elaborato dal sistema deve essere firmato digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda di partecipazione di cui al **Paragrafo 15.1**, seguendo la procedura indicata nel Disciplinare telematico.

Nello spazio di caricamento appositamente indicato, il concorrente dovrà inserire il **Piano economico finanziario**, che attesti la coerenza e la sostenibilità dell'offerta economica presentata, sulla base del valore stimato per la concessione e delle spese di gestione prevedibili per le attività connesse. Il Piano economico finanziario non è oggetto di valutazione né di attribuzione di punteggio, ma viene acquisito solo quale attestazione di equilibrio e sostenibilità dell'offerta.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che siano pari o inferiori all'importo a base d'asta.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	100

### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi.

A.	CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DISTRIBUTORI FORNITI	10
A1	<b>Classe energetica</b> Sarà premiata l'offerta che proponga il maggior numero di distributori con le migliori caratteristiche in termini di efficienza energetica.	
	<i>I punti per il criterio A.1 saranno così attribuiti, fino a un massimo di:</i>	<b>5</b>
	<i>Tutti i distributori installati in classe A o superiore</i>	5
	<i>Almeno 50 distributori installati in classe A o superiore</i>	3
	<i>Meno di 50 distributori automatici installati in classe inferiore alla Classe A</i>	0
A2	<b>Risparmio energetico</b> Sarà valutata la presenza di strumenti idonei a consentire la diminuzione del consumo di energia durante la notte o nei giorni festivi (quali, a mero scopo indicativo, timer per la riduzione della temperatura della caldaia, interruttori di spegnimento delle luci interne, illuminazione a basso consumo). Il punteggio sarà attribuito solo ove tutti i distributori siano datati di almeno uno di tali dispositivi.	
	<i>I punti per il criterio A.2 saranno così attribuiti, fino a un massimo di:</i>	<b>5</b>
	<i>Sì</i>	5
	<i>No</i>	0
B	DISPONIBILITÀ DI PRODOTTI SPECIALI	15
B1	<b>Snack per celiaci</b> Dovrà essere indicato se sia o meno disponibile almeno un prodotto adatto a utenti con intolleranza al glutine per ogni distributore di snack. Il punteggio sarà attribuito solo se in <b>tutti</b> i distributori di snack sia presente un prodotto con tali caratteristiche.	
	<i>I punti per il criterio B.1 saranno così attribuiti, fino a un massimo di:</i>	<b>5</b>
	<i>Sì</i>	5
	<i>No</i>	0
B2	<b>Snack per intolleranti al lattosio</b> Dovrà essere indicato se sia o meno disponibile almeno un prodotto adatto a utenti con intolleranza al lattosio per ogni distributore di snack. Il punteggio sarà attribuito solo se in <b>tutti</b> i distributori di snack sia presente un prodotto con tali caratteristiche.	
	<i>I punti per il criterio B.2 saranno così attribuiti, fino a un massimo di:</i>	<b>5</b>
	<i>Sì</i>	5
	<i>No</i>	0
B3	<b>Bevande per intolleranti al lattosio</b> Dovrà essere indicato se sia o meno disponibile almeno una bevanda adatta a utenti con intolleranza al lattosio per ogni distributore di bevande. Il punteggio sarà attribuito solo se in <b>tutti</b> i distributori di bevande sia presente un prodotto con tali caratteristiche.	
	<i>I punti per il criterio B.3 saranno così attribuiti, fino a un massimo di:</i>	<b>5</b>

	<i>Sì</i>	5
	<i>No</i>	0
<b>C</b>	<b>ELEMENTI MIGLIORATIVI DELLE CONDIZIONI DI CAPITOLATO</b>	<b>45</b>
	<b>Assistenza tecnica</b> Sarà valutata la disponibilità a ridurre i tempi di intervento su chiamata per manutenzione straordinaria, previsti all'art. 12 del Capitolato speciale (massimo 24 ore dalla chiamata, escludendo i giorni festivi e le domeniche).	
C1	<i>I punti per il criterio C.1 saranno così attribuiti, fino a un massimo di:</i>	<b>10</b>
	<i>Offerta che prevede l'intervento entro 4 ore lavorative dalla chiamata</i>	10
	<i>Offerta che prevede l'intervento entro 6 ore lavorative dalla chiamata</i>	6
	<i>Offerta che prevede l'intervento entro 8 ore lavorative dalla chiamata</i>	4
	<i>Nessuna offerta migliorativa rispetto ai tempi di intervento (intervento nei tempi previsti dall'art. 12 del Capitolato)</i>	0
	<b>Igiene e sanificazione</b> Sarà premiata l'offerta che proponga gli accorgimenti tecnici più efficienti riguardo la sanificazione e la igienizzazione degli erogatori di acqua da rete idrica e/o una periodicità dei relativi interventi migliorativa rispetto a quanto previsto dal Capitolato (massimo ogni tre mesi).	
C2	<i>I punti per il criterio C.2 saranno attribuiti fino a un massimo di:</i>	<b>5</b>
	<b>Proposte migliorative</b> Il concorrente dovrà indicare le proprie proposte per migliorare il servizio e incrementare i benefici per gli utenti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:	
C3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proposte e accorgimenti (aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Capitolato) per limitare i tempi di risposta alle chiamate degli utenti per assistenza e i tempi di evasione di eventuali rimborsi;</li> <li>• Soluzioni e accorgimenti tecnici che consentano un agevole utilizzo dei distributori da parte di utenti disabili;</li> <li>• Ulteriori forme di agevolazione (aggiuntive rispetto allo sconto previsto dal Capitolato) per tutti i pagamenti in forma elettronica (bancomat, carta di credito, tessera o chiavetta magnetica);</li> <li>• Ogni altra forma di agevolazione o promozione proposta a beneficio degli utenti.</li> </ul> <p>Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta che risulti, nel suo complesso, maggiormente soddisfacente in relazione agli aspetti sopra evidenziati, e proporzionalmente a tutte le altre offerte.</p>	
	<i>I punti per il criterio C.3 saranno attribuiti fino a un massimo di:</i>	<b>5</b>
	<b>Soluzioni ecosostenibili</b> Il concorrente dovrà indicare le proprie proposte finalizzate ad aumentare la qualità del servizio in termini di ecosostenibilità e riduzione del consumo di plastica, quali, a scopo meramente indicativo:	
C4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo di materiali di consumo monouso (cannucce, palette, bicchieri ecc.) a basso impatto ambientale (riciclabili/rinnovabili/biodegradabili);</li> <li>• Utilizzo di involucri per cibi preconfezionati a basso impatto ambientale;</li> <li>• Utilizzo di imballaggi secondari o di trasporto riciclabili o rinnovabili;</li> <li>• Ulteriori soluzioni per minimizzare l'utilizzo di materiali inquinanti e per incrementare l'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale;</li> <li>• Soluzioni di trasporto a basso impatto ambientale;</li> <li>• Soluzioni per la raccolta e la gestione dei rifiuti finalizzate al riciclo o rinnovo dei materiali di consumo monouso.</li> </ul> <p>Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta che risulti, nel suo complesso, maggiormente soddisfacente in relazione agli aspetti sopra evidenziati, e proporzionalmente a tutte le altre offerte.</p>	
	<i>I punti per il criterio C.4 saranno attribuiti fino a un massimo di:</i>	<b>25</b>
	<b>PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUIBILE</b>	<b>70</b>

Relativamente agli elementi A1, A2, B1, B2, B3, C1, saranno attribuiti “Punteggi tabellari”, vale a dire punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto, e relativamente agli elementi C2, C3 e C4 sarà attribuito un “Punteggio discrezionale”, vale a dire un punteggio il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Non sono previsti “Punteggi quantitativi”, vale a dire punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

In relazione agli elementi di cui ai Paragrafi “A - Caratteristiche tecniche dei distributori forniti”, “C2 - Igiene e sanificazione” e “C4 – Soluzioni ecosostenibili”, a seguito dell’aggiudicazione, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto a comprovare quanto dichiarato in sede di gara, **a pena di decadenza**, mediante apposite dichiarazioni rilasciate dal costruttore dei distributori, mediante la produzione di schede tecniche ufficiali contenenti i dati oggetto di valutazione. o eventuali diverse documentazioni ritenute idonee dalla stazione appaltante.

## 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

Agli elementi per i quali è previsto un punteggio tabellare, di cui ai punti A1, A2, B1, B2, B3, C1, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto.

Agli elementi per il quale è previsto un punteggio discrezionale, di cui ai Paragrafi C2, C3 e C4, è attribuito un coefficiente (rispettivamente, “CoC2”, “CoC3”, e “CoC4” da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun elemento) sulla base del metodo del confronto a coppie delle proposte



dei concorrenti seguendo la scala semantica (*scala dei gradi di preferenza relativa*), come indicato Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, paragrafo V.

### 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

È oggetto di valutazione il rialzo percentuale offerto da ciascun concorrente **rispetto all'importo annuo del canone di concessione posto a base di gara (€ 150.000,00)**. Non sono ammessi rialzi pari a 0%.

A ciascun rialzo percentuale è attribuito un coefficiente ("*CoE*", da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile all'elemento economico), variabile da zero a uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare:

$$CoE_i = R_a/R_{max}$$

dove:

$CE_i$  = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

$R_a$  = rialzo percentuale del canone offerto dal concorrente *i*-esimo;

$R_{max}$  = rialzo percentuale del canone più conveniente.

### 18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione procede, in relazione a ciascuna offerta tecnica, all'attribuzione dei punteggi secondo il metodo aggregativo compensatore, come indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.

Il punteggio per l'elemento C.2 (*PC2*) è dato dalla seguente formula:

$$PC2_i = CoC2_i \times 5$$

dove

$PC2_i$  = punteggio per il criterio di valutazione C2 ottenuto dal concorrente *i*-esimo;

$CoC2_i$  = coefficiente del criterio di valutazione C2 del concorrente *i*-esimo;

Il punteggio per l'elemento C.3 (*PC3*) è dato dalla seguente formula:

$$PC3_i = CoC3_i \times 5$$

dove

$PC3_i$  = punteggio per il criterio di valutazione C3 ottenuto dal concorrente *i*-esimo;

$CoC3_i$  = coefficiente del criterio di valutazione C3 del concorrente *i*-esimo;

Il punteggio per l'elemento C.4 (*PC4*) è dato dalla seguente formula:

$$PC4_i = CoC4_i \times 25$$

dove

$PC4_i$  = punteggio per il criterio di valutazione C4 ottenuto dal concorrente *i*-esimo;

$CoC4_i$  = coefficiente del criterio di valutazione C4 del concorrente *i*-esimo;

Alla somma dei risultati delle suddette operazioni saranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente per gli elementi di cui ai punti A1, A2, B1, B2, B3, C1.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente otterrà il punteggio massimo, tale punteggio sarà riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio tecnico più alto il massimo punteggio previsto per lo stesso (60 punti) e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

L'attribuzione del punteggio all'elemento economico, verrà effettuata secondo la seguente formula:

$$PE_i = CoE_i \times 30$$

dove

$PE_i$  = punteggio ottenuto concorrente *i*-esimo;

$CoE_i$  = coefficiente di valutazione dell'offerta economica del concorrente *i*-esimo.

## 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La gestione telematica della procedura, ai sensi dell'art. 58 del Codice, garantisce il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio tra i concorrenti, stante l'immodificabilità delle offerte, la totale tracciabilità di ogni operazione compiuta e l'impossibilità per gli addetti alla gestione della gara di accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di ciascuna seduta di gara. In ragione di ciò non è previsto che gli operatori economici intervengano alle sedute pubbliche di gara. L'esito delle operazioni svolte in seduta pubblica sarà reso noto ai concorrenti a conclusione di ciascuna seduta, attraverso la Piattaforma telematica.

La prima seduta pubblica per l'apertura delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa avrà luogo nella data indicata al Punto VI.3, lettera A) del Bando di gara. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso la Piattaforma telematica almeno tre giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti attraverso la Piattaforma telematica almeno tre giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito delle offerte presentate, ad aprire le buste virtuali "A – Documentazione amministrativa", e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente, il RUP procederà a:

- a) verificare, in seduta riservata, la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente **Paragrafo 14**;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) trasmettere la documentazione al Dirigente competente, affinché questo adotti il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli articoli 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla Delibera 157/2016.

## **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 77, comma 7 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3).

La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **21. APERTURA DELLE BUSTE 'B' E 'C' – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta virtuale concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Bando e nel presente Disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente **Paragrafo 18.4**.

Nel corso di una nuova seduta pubblica saranno resi noti tramite la Piattaforma telematica i punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, e si darà, altresì, atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta virtuale contenente l'offerta economica. Il sistema telematico assegna automaticamente il punteggio secondo le modalità descritte al **Paragrafo 18.4**, e redige la graduatoria tenendo conto degli esiti della valutazione dell'offerta tecnica e del punteggio assegnato all'offerta economica, e del conseguente punteggio unico complessivo, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al seguente **Paragrafo 22**.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP **le eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste virtuali A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente **Paragrafo 23**.

## **23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al **Paragrafo 22**, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

**Prima dell'aggiudicazione**, la Stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.

- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

**L'aggiudicazione diventa efficace**, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la Stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011). Qualora la Stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

**La stipula** ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla Stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Fermo restando il divieto di subappalto e sub-concessione del servizio, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice il Concessionario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento o per il completamento del servizio oggetto della concessione.

**Le spese relative alla pubblicazione** del Bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, **ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa **€ 10.000,00** (diecimila/00). La Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

#### **24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### **25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di gara.